

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022

344/2022/R/EEL

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DEI REGIONAL COORDINATION CENTRES (RCC) PER LE REGIONI (SOR) CENTRAL EUROPE E SOUTH EAST EUROPE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/943

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/941);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), recante le previsioni per il funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento E&R);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943); la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 luglio 2020, 271/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 271/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 322/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 33/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 33/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 14/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 18/2022/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: prima decisione CCR), recante una prima definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale vengono in particolare identificate la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia e la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- la decisione ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: prima decisione SOR),
- la decisione ACER 04-2021 del 7 maggio 2021 (di seguito: nuova decisione CCR), recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale sono state in particolare confermate le configurazioni della CCR *Italy North* e della CCR GRIT;
- la decisione ACER 08-2021 del 29 giugno 2021 (di seguito: seconda decisione SOR);
- la decisione ACER 13-2021 del 19 ottobre 2021 (di seguito: decisione 13-2021);
- la decisione ACER 05-2022 del 7 aprile 2022 (di seguito: terza decisione SOR);
- il documento “*Establishment of regional coordination centres for the Central Europe System Operation Region in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity*” del 19 gennaio 2021, allegato alla deliberazione 33/2021/R/eel;
- il documento “*Establishment of regional coordination centres for the Central Europe System Operation Region in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity*” di aprile 2022;
- il documento “*South East Europe System Operation Region TSOs proposal for the establishment of a Regional Coordination Centre in accordance with Article 35 of the Regulation 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity*” di maggio 2022;
- la comunicazione del 23 aprile 2021, prot. Autorità 18663 del 23 aprile 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR *Central* (di seguito: comunicazione SOR *Central*).
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 22 aprile 2022, prot. Autorità 18172 del 22 aprile 2022 (di seguito: comunicazione 22 aprile 2022);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 6 maggio 2022, prot. Autorità 20554 del 9 maggio 2022 (di seguito: comunicazione 6 maggio 2022);
- la comunicazione dei referenti delle autorità di regolazione della SOR SEE ai referenti dei TSO per la medesima regione e a ENTSO-E del 25 maggio 2022 (di seguito: comunicazione per *hearing phase* SEE);

- la comunicazione dei referenti delle autorità di regolazione della SOR *Central* ai referenti dei TSO per la medesima regione e a ENTSO-E del 31 maggio 2022 (di seguito: comunicazione per *hearing phase Central*);
- la comunicazione dei referenti dei TSO della SOR SEE ai referenti delle autorità di regolazione della medesima regione del 6 giugno 2022 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase SEE*);
- la comunicazione dei referenti dei TSO della SOR *Central* ai referenti delle autorità di regolazione della medesima regione del 15 giugno 2022 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase Central*);
- la comunicazione del 27 giugno 2022, prot. Autorità 28179 del 27 giugno 2022, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR SEE (di seguito: comunicazione SOR SEE);
- la comunicazione del 29 giugno 2022, prot. Autorità 28508 del 29 giugno 2022, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR *Central* (di seguito: comunicazione SOR *Central*).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento CACM ha introdotto per ciascuna CCR la figura del *Coordinated Capacity Calculator* (di seguito: CCC) che ha il compito di svolgere il calcolo coordinato della capacità di trasporto per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- il Regolamento SO GL ha introdotto per ciascuna CCR la figura del *Regional Security Coordinator* (di seguito: RSC) a cui sono delegati:
 - il coordinamento delle attività per l’esercizio in sicurezza;
 - la creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, in cooperazione con gli RSC delle altre CCR;
 - il coordinamento dei piani di indisponibilità;
 - l’esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine;
- ai sensi del Regolamento E&R, gli RSC sono altresì coinvolti nelle verifiche sulla coerenza delle misure dei piani di difesa e ripristino del sistema elettrico;
- ai sensi dell’articolo 27(2) del Regolamento CACM i CCC dovevano essere designati dai TSO di ciascuna CCR entro 4 mesi dall’approvazione della metodologia per il calcolo coordinato della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero; la designazione degli RSC è, invece, prevista nell’ambito della metodologia per le analisi di sicurezza coordinata (di seguito: metodologia ROSC) prevista per ciascuna CCR ai sensi dell’articolo 76 del Regolamento SO GL;
- in tutte le CCR i TSO hanno assegnato il ruolo di CCC e di RSC allo stesso soggetto; in particolare a livello dell’Unione Europea risultano attivi le società Coreso e TSCNET (con competenze nell’Europa Continentale ivi inclusi i confini settentrionali dell’Italia e, limitatamente a Coreso, sulla penisola iberica e su Gran Bretagna e Irlanda), Selene CC (con competenze sulla porzione dei Balcani appartenente all’Unione Europea e sulle zone italiane interne al territorio nazionale), Nordic RSC

- (con competenze sull'area scandinava) e Baltic RSC (con competenze sui paesi baltici);
- con l'adozione del Regolamento 2019/943 i ruoli di CCC e RSC sono stati incorporati nell'ambito dei *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) ai quali, oltre ai compiti previsti per i CCC e gli RSC dai Regolamenti CACM, SO GL e E&R, sono affidate anche competenze in materia di:
 - analisi delle perturbazioni occorse sul sistema elettrico;
 - dimensionamento delle riserve e facilitazione dell'approvvigionamento delle stesse su base regionale;
 - determinazione del valore per la capacità estera ammessa a partecipare al mercato della capacità in coerenza con quanto previsto al riguardo dal Regolamento 2019/943 stesso;
 - supporto ai TSO per l'identificazione dei bisogni per lo sviluppo e/o il rifacimento delle infrastrutture di rete nell'ambito della redazione del *Ten Years Network Development Plan* a livello europeo;
 - formazione del personale coinvolto nelle varie attività.
 - gli RCC, su richiesta specifica, devono altresì fornire il proprio supporto in merito:
 - alla esecuzione delle attività per il ripristino del sistema elettrico;
 - alla gestione delle attività di *settlement* fra i TSO;
 - all'identificazione degli scenari regionali di crisi in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2019/941;
 - alle analisi di adeguatezza su base stagionale in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 2019/941;
 - in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36(1) del Regolamento 2019/943, l'ambito di competenza degli RCC coincide con le SOR approvate da ACER su proposta di ENTSO-E; ACER si è espressa al riguardo in più riprese:
 - con la prima decisione SOR adottata a aprile 2020, ACER ha individuato le SOR *Central* (ricomprensente l'Europa Continentale ad eccezione di Danimarca Grecia e Bulgaria; l'Italia rientrava nella regione con la sola zona Nord, mentre la parte peninsulare era considerata come interfaccia fra la SOR *Central* e la SOR SEE), *Nordic* (ricomprensente Danimarca, Svezia e Finlandia), SEE (ricomprensente Grecia e Bulgaria), *Baltic* (ricomprensente Lituania, Estonia e Lettonia) e IU (ricomprensente Gran Bretagna, nell'assetto pre-Brexit, e Irlanda);
 - a valle dell'annullamento per carenza di motivazione della prima decisione SOR a seguito di un appello proposto da ENTSO-E, ACER ha adottato a giugno 2021 la seconda decisione SOR con la quale l'Italia Peninsulare è stata inserita nella SOR SEE (e non più gestita come interfaccia fra detta SOR e la SOR *Central*) ed è stata cancellata la SOR IU (come conseguenza della Brexit) con l'Irlanda inserita nella SOR *Central* (con effetti dall'entrata in servizio dell'interconnessione con la Francia); con questa decisione ACER ha altresì inteso rafforzare le proprie motivazioni relativamente al perimetro della SOR *Central* con particolare attenzione all'inclusione nella stessa della penisola iberica, aspetto sul quale si erano particolarmente concentrate le osservazioni avanzate da ENTSO-E nell'appello;

- a seguito di una ulteriore impugnazione da parte di ENTSO-E, con la decisione 13-2021 ACER ha ritirato la seconda decisione SOR, riaprendo il procedimento per l'adozione di una nuova decisione in materia;
- dopo diverse interazioni con ENTSO-E, i TSO e le autorità di regolazione interessate, ACER ad aprile 2022 ha adottato la terza decisione SOR con la quale ha confermato i contenuti della seconda decisione SOR, fatta salva la penisola iberica per la quale viene costituita una SOR a se stante, separata dalla SOR *Central*;
- nelle proprie decisioni sulle SOR, ACER ha altresì ritenuto opportuno menzionare fra i compiti degli RCC il calcolo della capacità di trasporto per gli orizzonti temporali di lungo termine, in quanto ruolo in precedenza affidato al CCC dal Regolamento FCA, e richiedere ai TSO dei paesi dell'Unione Europea di stipulare appositi accordi di collaborazione per la sicurezza del sistema con i TSO di paesi terzi confinanti;
- in ottemperanza all'articolo 35 del Regolamento 2019/943, i TSO di ciascuna SOR sono tenuti a redigere una proposta di costituzione degli RCC recante la loro struttura organizzativa e di *governance*, le modalità pratiche di esecuzione dei compiti loro affidati e i relativi statuti e procedure operative (di seguito: proposta di costituzione degli RCC), da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità di regolazione;
- l'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942 prevede che, qualora la competenza sull'approvazione sia stata conferita alle autorità di regolazione ai sensi di un atto legislativo dell'Unione Europea adottato con procedura ordinaria (quale ad esempio il Regolamento 2019/943), ACER diventa competente per l'adozione di una decisione in merito, qualora le autorità di regolazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro sei mesi dalla ricezione della pratica da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- in linea di principio ciascuna SOR vede la costituzione di unico RCC; per l'Europa Continentale è tuttavia possibile prevedere la sovrapposizione di più RCC: tale caso la proposta di costituzione degli RCC deve indicare le modalità di ripartizione dei compiti fra i vari soggetti;
- sempre in linea di principio ciascun TSO può partecipare ad un solo RCC; fanno eccezioni i TSO che hanno un'area di controllo che si estende su più aree sincrone (come, ad esempio, Terna la cui area di controllo comprende anche la Sardegna che è un'area sincrona a sé stante), per i quali è prevista la possibilità di partecipare in più RCC;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, PER LA SOR *CENTRAL*:

- i TSO della regione hanno predisposto una prima versione della proposta di costituzione degli RCC a luglio 2020 sulla base del perimetro della SOR come risultante dalla prima decisione SOR di ACER;
- la proposta di costituzione:
 - costituiva i CCC e gli RSC già designati per le CCR SWE, Core e *Italy North*, Coreso e TSCNET, come RCC competenti per la SOR;

- considerava come TSO partecipanti in ciascun RCC i relativi TSO azionisti, ivi inclusi quelli di paesi terzi rispetto all'Unione Europea quale il TSO della Svizzera, Swissgrid, per TSCNET;
- precisava che Coreso sarebbe stato costituito come RCC anche per la SOR IU; a tal proposito i TSO rilevanti per la SOR IU erano inseriti fra i partecipanti di Coreso; la lista includeva anche il TSO della Gran Bretagna, National Grid;
- prevedeva che il TSO del Lussemburgo CREOS e il TSO di una porzione della rete austriaca VUEN, allora non partecipanti né in Coreso né in TSCNET, dovessero partecipare in uno dei due soggetti entro l'1° luglio 2022;
- descriveva i principi generali degli Statuti di Coreso e TSCNET evidenziando come per Coreso fosse già garantita la coerenza con le previsioni di *governance* (separazione fra i compiti del *management board*, preposto all'aggiornamento dei documenti inerenti all'assetto organizzativo, il rapporto del RCC con i TSO e gli altri RCC e il budget, e i comiti relativi all'attività giornaliera del RCC) di cui all'articolo 43 del Regolamento 2019/943, mentre TSCNET avrebbe dovuto modificare la propria organizzazione prima dell'avvio dell'operatività come RCC;
- prevedeva il pagamento di un corrispettivo da parte dei TSO che ricevono un servizio dal RCC; gli azionisti possono altresì concordare su un ulteriore corrispettivo annuale a loro carico;
- assegnava a Coreso in via esclusiva le attività inerenti alla CCR SWE, mentre ripartiva fra Coreso e TSCNET i compiti relativi alle CCR Core e *Italy North* e i compiti da eseguire con riferimento ai processi di valenza pan-europea; tale ripartizione era coerente con quella già adottata fra Coreso e TSCNET nel loro ruolo di CCC e RSC per le CCR incluse nella SOR *Central*;
- definiva le clausole di responsabilità degli RCC verso i TSO e verso i terzi;
- il 19 gennaio 2021 le autorità di regolazione della regione hanno raggiunto l'accordo di emendare la proposta di costituzione degli RCC per renderne il contenuto più aderente al dettato del regolamento 2019/943; in particolare si era concordato di:
 - cambiare la definizione di TSO partecipanti negli RCC, distinguendoli dai TSO azionisti; in particolare i TSO partecipanti erano esclusivamente quelli elencati da ACER nella decisione 10-2020 come appartenenti alla SOR *Central*; Coreso poteva altresì annoverare come partecipanti anche i TSO della SOR IU, tuttavia le modalità di tale partecipazione dovevano essere definite esclusivamente nella proposta di costituzione degli RCC per quella regione;
 - chiarire, conseguentemente, che gli RCC, in quanto società private, potessero determinare la propria compagine azionaria nel rispetto del quadro legislativo europeo e nazionale;
 - chiarire che gli aspetti organizzativi, operativi e finanziari degli RCC dovessero essere definiti in accordo con il diritto societario applicabile nello stato in cui ciascun RCC ha la propria sede legale;
 - includere come allegati alla proposta gli Statuti di Coreso e TSCNET, in coerenza con quanto previsto al riguardo dall'articolo 35(1) del Regolamento 2019/943; qualsiasi ulteriore modifica, ivi incluse quelle che TSCNET dovrà apportare alla

- propria documentazione societaria per ottemperare alle disposizioni di *governance* di cui all'articolo 43 del Regolamento 2019/943, sarebbe dovuta essere sottoposta all'approvazione delle autorità di regolazione;
- prevedere l'invio della nuova versione degli Statuti per TSCNET entro il 31 dicembre 2021; analoga scadenza sarebbe valsa anche per la documentazione di Coreso qualora modificata in esito agli accordi della Brexit;
 - includere una clausola di limitazione della responsabilità degli RCC in caso di eventi di forza maggiore;
- l'Autorità ha ratificato l'accordo del 19 gennaio 2021 con la deliberazione 33/2021/R/eel che riporta in allegato la proposta di costituzione degli RCC come emendata dalle autorità di regolazione;
 - con la lettera 23 aprile 2021, le autorità di regolazione della SOR hanno ritenuto opportuno chiarire ai TSO che gli RCC, pur essendo liberi di determinare la propria compagine azionaria (e quindi avere come azionisti anche TSO di paesi terzi rispetto all'Unione Europea), devono comunque adottare regole di *governance* atte ad evitare che i TSO dei paesi terzi possano influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei compiti specificatamente assegnati agli RCC ai sensi del Regolamento 2019/943; le autorità di regolazione hanno pertanto invitato i TSO ad emendare gli Statuti degli RCC e hanno ribadito la scadenza del 31 dicembre 2021 per il loro invio;
 - a seguito del ritiro della seconda decisione SOR da parte di ACER e della riapertura del procedimento per la decisione sulle SOR, i TSO e le autorità di regolazione della regione hanno condiviso l'opportunità di inviare gli Statuti, aggiornati come previsto al punto precedente, unitamente alla nuova versione della proposta di costituzione degli RCC da redigere sulla base del nuovo perimetro della SOR *Central* con l'inclusione dell'Irlanda;
 - la nuova proposta di costituzione degli RCC è stata redatta dai TSO ad aprile 2022, a valle dall'adozione della terza decisione SOR da parte di ACER: la nuova proposta è stata sottoscritta anche dai TSO di Irlanda e Nord Irlanda (quest'ultimo in coerenza con gli specifici accordi per l'Irlanda previsti dalla Brexit), mentre non è più stata sottoscritta dai TSO di Spagna e Portogallo in quanto inclusi in una SOR SWE indipendente;
 - la nuova proposta di costituzione degli RCC conferma quanto già previsto nella prima proposta, segnatamente la costituzione di Coreso e TSCNET come RCC con la relativa ripartizione dei compiti;
 - per Coreso lo Statuto è stato emendato prevedendo regole di voto specifiche nell'ambito del *Management Board* finalizzate ad evitare che il TSO inglese (che è azionista di Coreso) possa bloccare una decisione relativa ad uno dei compiti degli RCC; detto TSO mantiene, invece, pieni poteri con riferimento ad eventuali altre attività eseguite da Coreso;
 - per TSCNET lo Statuto è stato emendato prevedendo la creazione di un *Management Board* composto esclusivamente dai rappresentanti dei TSO azionisti di Coreso relativi a paesi appartenenti all'Unione Europea (quindi esclusa Swissgrid che è comunque azionista di TSCNET);

- Terna ha inviato all’Autorità la nuova proposta di costituzione degli RCC con la comunicazione 22 aprile 2022;
- la data di ricevimento della nuova proposta di costituzione degli RCC da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata è il 9 giugno 2022; di conseguenza le autorità di regolazione della SOR sono tenute a raggiungere un accordo in merito a questa proposta entro il 9 dicembre 2022;
- la nuova proposta di costituzione degli RCC è stata discussa dalle autorità di regolazione e alcune ulteriori modifiche sono state ritenute necessarie per garantire la conformità della proposta alle disposizioni della normativa europea; a tal fine con la comunicazione per *hearing phase Central* sono stati consultati i TSO della SOR *Central* in quanto TSO direttamente coinvolti nella proposta e ENTSO-E;
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della SOR *Central* e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - riportare nelle premesse il susseguirsi delle decisioni ACER sulle SOR;
 - menzionare l’avvenuta stipula di un accordo di collaborazione con Swissgrid in coerenza con le previsioni delle decisioni ACER sulle SOR in materia di paesi terzi;
 - chiarire che in caso in cui Coreso o TSCNET sia costituito RCC anche in un’altra SOR, le previsioni sul funzionamento del suddetto RCC debbano essere coerenti nelle due regioni;
 - riportare i riferimenti corretti alle metodologie relative ai compiti degli RCC nel frattempo adottate da ACER ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento 2019/943;
- sono pervenute repliche solamente dai TSO della SOR *Central* che, con la comunicazione esito *hearing phase Central*, hanno esclusivamente suggerito modifiche di carattere editoriale;
- a valle dell’*hearing phase* le autorità di regolazione hanno altresì apportato alcune ulteriori modifiche alle procedure di cooperazione all’interno di ciascun RCC e fra diversi RCC in coerenza con le analoghe modifiche adottate nella SOR SWE che condividerà con la SOR *Central* Coreso come RCC;
- il 27 giugno 2022 tramite votazione elettronica, le autorità di regolazione hanno raggiunto un accordo in merito all’approvazione della nuova proposta di costituzione degli RCC, come risultante dalle modifiche sopra riportate;
- l’esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione SOR *Central*, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR;
- la decisione assunta dalle autorità di regolazione della SOR *Central* ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, PER LA SOR SEE:

- i TSO della regione hanno predisposto una prima versione della proposta di costituzione degli RCC a luglio 2020 sulla base del perimetro della SOR come risultante dalla prima decisione SOR di ACER;
- tale proposta, pur essendo stata redatta in modo congiunto dai TSO di Italia, Grecia, Bulgaria e Romania, è stata formalmente inviata solamente dai TSO di Grecia e Bulgaria in quanto gli unici formalmente inclusi nella SOR ai sensi della prima decisione SOR;
- la proposta di costituzione:
 - costituiva l'RSC già designato per le CCR SEE e GRIT, Selene CC come RCC competente per la SOR;
 - considerava come TSO partecipanti nel RCC i relativi TSO azionisti, ivi inclusi Terna lato Italia e Transelectrica lato Romania, pur non essendo Italia e Romania esplicitamente inclusi nella SOR;
 - descriveva i principi generali degli Statuti di Selene CC evidenziandone la coerenza con le previsioni di *governance* di cui all'articolo 43 del Regolamento 2019/943;
 - prevedeva il pagamento di un corrispettivo da parte dei TSO che ricevono un servizio dal RCC; gli azionisti devono comunque farsi carico di ogni ulteriore esigenza;
 - definiva le clausole di responsabilità degli RCC verso i TSO e verso i terzi;
- il 4 gennaio 2021 le autorità di regolazione della regione (segnatamente l'autorità di regolazione greca e l'autorità di regolazione bulgara) hanno raggiunto l'accordo di emendare la proposta di costituzione degli RCC per renderne il contenuto più aderente al dettato del regolamento 2019/943, con particolare riferimento alla lista dei TSO partecipanti negli RCC che deve includere esclusivamente i TSO di Grecia e Bulgaria, pur potendo rimanere Terna e Transelectrica come TSO azionisti di Selene CC;
- come previsto nella prima decisione SOR, le autorità di regolazione italiana e rumena hanno partecipato al processo decisionale di cui sopra come parte consultata, in coerenza con il coinvolgimento dei relativi TSO nella redazione della proposta; dette autorità non avevano tuttavia alcun diritto di voto né erano tenute a ratificare la decisione a livello nazionale;
- a seguito dell'adozione della terza decisione SOR che ha confermato l'inclusione della CCR GRIT nella regione come già ipotizzato nella seconda decisione SOR, i TSO della regione hanno inviato una nuova versione della proposta di costituzione degli RCC; tale proposta è stata nuovamente redatta con il contributo attivo dei TSO di Italia, Grecia, Bulgaria e Romania, ma è stata inviata formalmente dai TSO di Italia, Grecia e Bulgaria in coerenza con il nuovo perimetro della SOR SEE (Terna è ora infatti formalmente inclusa nella SOR per il tramite della CCR GRIT);
- Terna ha inviato all'Autorità la nuova proposta di costituzione degli RCC con la comunicazione 6 maggio 2022; con il coinvolgimento formale di Terna nella SOR SEE, infatti, l'Autorità diventa formalmente competente per l'approvazione della proposta di costituzione degli RCC anche per questa SOR;
- la data di ricevimento della nuova proposta di costituzione degli RCC da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 6 maggio 2022; di conseguenza le

autorità di regolazione della SOR sono tenute a raggiungere un accordo in merito a questa proposta entro il 6 novembre 2022;

- la nuova proposta di costituzione degli RCC è stata discussa dalle autorità di regolazione e alcune ulteriori modifiche sono state ritenute necessarie per garantire la conformità della proposta alle disposizioni della normativa europea; a tal fine con la comunicazione per *hearing phase* SEE sono stati consultati i TSO della SOR SEE in quanto TSO direttamente coinvolti nella proposta e ENTSO-E;
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della SOR SEE e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - riportare nelle premesse il susseguirsi delle decisioni ACER sulle SOR;
 - allineare alcune previsioni con le analoghe previsioni previste nella proposta di costituzione degli RCC della SOR *Central*;
 - prevedere l'obbligo per i TSO di informare le autorità di regolazione in caso di apertura da parte di Selene CC di una sussidiaria cui delegare alcuni dei compiti degli RCC;
- sono pervenute repliche solamente dai TSO della SOR SEE che, con la comunicazione esito *hearing phase* SEE, hanno suggerito di menzionare fin da subito la presenza della sussidiaria Esperia dedicata alla gestione dei compiti degli RCC per la CCR GRIT;
- le autorità di regolazione della regione hanno altresì consultato l'autorità di regolazione rumena in coerenza con quanto previsto da ACER nelle decisioni sulle SOR, in quanto Transelectrica era stata a sua volta coinvolta come TSO nella redazione della proposta di costituzione degli RCC;
- l'autorità di regolazione rumena ha suggerito di specificare nella proposta di costituzione degli RCC:
 - la frequenza di determinazione dei corrispettivi per ciascun servizio (si è concordata una frequenza annuale);
 - l'applicazione delle stesse condizioni commerciali a tutti i TSO (si è chiarito che il calcolo del corrispettivo è lo stesso indipendente dal fatto che il TSO partecipi o meno alla SOR);
 - le modalità specifiche di calcolo dei corrispettivi per i TSO partecipanti nella SOR (il documento menziona genericamente i TSO che ricevono un servizio dagli RCC: si è chiarito che questa locuzione è generica e include anche i TSO partecipanti);
- il 24 giugno 2022 tramite votazione elettronica, le autorità di regolazione hanno raggiunto un accordo in merito all'approvazione della nuova proposta di costituzione degli RCC, come risultante dalle modifiche sopra riportate;
- l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione SOR SEE inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della SOR;
- la decisione assunta dalle autorità di regolazione della SOR SEE ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel susseguirsi delle varie decisioni di ACER in merito alle SOR, l'area di controllo di Terna è sempre risultata oggetto di potenziali sovrapposizioni fra le competenze del RCC costituito per la SOR SEE (segnatamente Selene CC) e uno degli RCC costituiti per la SOR *Central* (segnatamente Coreso);
- a tal proposito, in previsione dell'avvio dell'operatività degli RCC, con il combinato disposto delle deliberazioni 271/2020/R/eel (relativa alla designazione di Selene CC come RSC competente per la CCR GRIT), 322/2020/R/eel (relativa alla designazione di Coreso e TSCNET come RSC competenti per la CCR *Italy North*) e 33/2021/R/eel (relativa all'approvazione della prima proposta di costituzione degli RCC per la SOR *Central*), l'Autorità ha dato mandato a Terna di esplorare l'opportunità di delegare alcuni dei compiti degli RCC relativi alle zone interne al territorio nazionale e alla propria area di controllo a Coreso e non solamente a Selene CC;
- con la terza decisione SOR, anche ACER si è espressa nel merito delle sovrapposizioni, precisando che:
 - gli aspetti di carattere *cross-regional* relativi al confine Italia Zona Nord – Italia zona Centro Nord devono essere coordinati dagli RCC competenti per le SOR SEE (segnatamente Selene CC) e *Central* (segnatamente Coreso);
 - gli aspetti relativi all'intera area di controllo di Terna (ad esempio il dimensionamento delle riserve o la verifica dei piani di difesa) devono essere coordinati fra Terna e uno degli RCC competenti per le SOR SEE e *Central*;
- nell'approvare la nuova proposta di costituzione degli RCC per la SOR SEE, le autorità di regolazione della regione hanno ritenuto opportuno raccomandare a Terna di adoperarsi per i necessari emendamenti alle proposte di costituzione degli RCC qualora dovesse cambiare la ripartizione fra Coreso e Selene CC dei compiti relativi all'area di controllo di Terna;

RITENUTO CHE:

- le disposizioni sul rapporto fra RCC e TSO di cui al Regolamento 2019/943 riguardino il ruolo di TSO partecipanti al RCC, ossia dei TSO inclusi nella SOR di competenza del RCC stesso come elencati da ACER nelle proprie decisioni sulle SOR;
- la compagine azionaria degli RCC debba essere invece definita sulla base del quadro normativo in materia di diritto societario applicabile nello Stato membro presso cui l'RCC ha la propria sede legale;
- le regole di voto in capo agli RCC debbano comunque prevedere meccanismi che impediscano ad un TSO di un paese terzo rispetto all'Unione di influenzare le decisioni relative ad un compito assegnato al RCC ai sensi del Regolamento 2019/943;

- la nuova versione degli Statuti di Coreso e TSCNET allegata alla nuova proposta di costituzione degli RCC risponda a quanto sopra riportato, escludendo ogni influenza da parte di National Grid (Gran Bretagna) e Swissgrid (Svizzera);
- non siano necessarie invece specifiche regole di voto all'interno di Selene CC, in quanto in detto RCC tutti gli azionisti sono TSO di paesi dell'Unione Europea;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della proposta di costituzione degli RCC nelle SOR SEE e *Central* come risultante dalle modifiche apportate dalle competenti autorità di regolazione, conformemente al risultato delle votazioni rispettivamente espresse il 24 giugno 2022 (di cui alla comunicazione SOR SEE) e il 27 giugno 2022 (di cui alla comunicazione SOR *Central*)

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con la costituzione di Coreso e TSCNET come RCC per la SOR *Central* e di Selene CC come RCC per la SOR SEE, Terna abbia ottemperato all'assegnazione dei compiti di competenza degli RCC stessi ai sensi del Regolamento 2019/943 per l'intera area di controllo di competenza; tale assegnazione riguardi, tuttavia, esclusivamente i compiti attualmente attivi presso ciascun RCC;
- rimangano, invece, da assegnare ad un RCC i compiti ancora in fase di implementazione (ancorchè già previsti dall'articolo 37 del Regolamento 2019/943; le proposte di costituzione degli RCC rimangono infatti generiche su questo aspetto in attesa dell'effettivo avvio di tali attività); a tal proposito sia opportuno rinnovare il mandato a Terna di valutare accuratamente l'assegnazione di tali compiti, anche tenuto conto di quanto riportato in materia di sovrapposizione di attività fra i diversi RCC da ACER nella terza decisione SOR;
- le modalità di assegnazione dei compiti di cui al punto precedente debbano essere individuate da Terna in tempi coerenti con l'implementazione di tali compiti da parte degli RCC; a tal proposito, come riportato dalle autorità di regolazione della SOR SEE nell'approvare proposta di costituzione degli RCC, Terna dovrà adoperarsi per l'emendamento delle relative proposte di costituzione degli RCC da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità di regolazione in tempi congrui (idealmente 6 mesi prima) della relativa attivazione;
- analoga procedura (emendamento delle proposte di costituzione degli RCC) valga qualora Terna dovesse modificare la ripartizione dei compiti fra Selene CC e Coreso

DELIBERA

1. di approvare la proposta di costituzione degli RCC per la SOR *Central* nella versione risultante dalle modifiche apportate dalle competenti autorità di regolazione (*Allegato A*), ivi compresi i relativi allegati (Statuti di Coreso e TSCNET);

2. di approvare la proposta di costituzione degli RCC per la SOR SEE nella versione risultante dalle modifiche apportate dalle competenti autorità di regolazione (*Allegato B*), ivi compresi i relativi allegati (Statuto di Selene CC);
3. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, le proposte di costituzione degli RCC come approvate in esito ai punti 1 e 2;
4. di dare mandato a Terna di attivarsi per l'emendamento delle proposte di costituzione degli RCC per le SOR *Central* e *SEE* in caso di modifica della ripartizione dei compiti fra Selene CC e Coreso o di assegnazione di nuovi compiti implementati dagli RCC;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, unitamente agli *Allegati A* e *B* e ad eccezione degli Statuti delle Società Coreso, Selene CC e TSCNET.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini